

N. R.G. 149/ 2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Maria Carla Corvetta,
nel procedimento iscritto al n. 149-1/2024 promosso a norma degli artt. 67 e ss
CCII da con ricorso depositato in
data 11.11.2024, accompagnato dalla relazione ex art. 68, comma II, CCII
dell'OCC nelle persone dei Gestori della crisi Avv.ti Curcio e Urbinati,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

esaminato il ricorso con cui a chiesto l'ammissione alla
procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss
CCII e la documentazione ad esso allegata;

letta la relazione dell'OCC ed esaminata la documentazione allegata,
visto il decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 25.11.2024 con il quale si è disposto
che la domanda contenente la proposta ed il piano di ristrutturazione dei
debiti, unitamente alla relazione dell'OCC fossero pubblicati nell'apposita
area web sul sito internet del Tribunale di Rimini e che ne fosse data
comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, i quali nei venti giorni
successivi potevano presentare osservazioni, e si è altresì disposto il divieto di
azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della sovraindebitata sino alla
conclusione del procedimento;

letta l'informativa dell'OCC del 10.1.2025 nella quale si dava atto
dell'avvenuta pubblicazione del piano nell'apposita area web del sito
internet del Tribunale di Rimini, della comunicazione effettuata ai creditori e

delle osservazioni presentate dal creditore in data 18.12.2024, e si ribadiva il giudizio positivo in ordine alla fattibilità e sostenibilità del piano, ritenuta la competenza del Tribunale adito, in quanto la ricorrente risiede in Comune ubicato nel circondario del Tribunale di Rimini;

ritenuto che sussista la qualità di consumatore in capo alla ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII atteso che i debiti oggetto di ristrutturazione sono stati contratti da persona fisica e per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; invero, trattasi di debiti esclusivamente contratti allo scopo di soddisfare bisogni personali e della famiglia (in particolare, obbligazioni contratte per fronte ai debiti di gioco del coniuge, per sostenere economicamente la figlia maggiore diventata madre a soli diciassette anni, per contribuire alle spese funerarie del suocero, per la manutenzione dell'auto ecc),

ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta, sussiste la condizione di sovraindebitamento come definita ai sensi dell'art. 2, lett. c) CCII, essendo la ricorrente priva della titolarità di beni immobili, dipendente con contratto a tempo indeterminato con un compenso di circa 28.000 euro lordi annui (corrispondenti a circa 23.000,00 netti per circa 1.900,00 euro di retribuzione netta mensile, al lordo di due cessioni del quinto gravanti sulla retribuzione), con delle uscite mensili che ascendono ad € 1.351,15 e nel contempo indebitata per complessivi euro 90.564,91 (comprese le spese di procedura), rilevato che l'attivo messo a disposizione dei creditori in forza del piano proposto consiste, di fatto, in accantonamenti del credito futuro generato dal lavoro della ricorrente pari ad € 280,00 per tredici mensilità per quattro anni (per un totale di euro 14.560,00); per le ragioni espresse nel ricorso e nella relazione dell'OCC non si prevede che alcun maggiore attivo possa essere destinato ai creditori dalla liquidazione controllata del ricorrente (salvo miglior vaglio in caso di contestazioni ex art. 70, comma 9, CCII).

rilevato, inoltre, che il piano proposto consente il pagamento integrale delle spese di OCC inserite per intero in prededuzione e quantificate in euro 2.642,02, nonché delle spese legali per euro 2.626,42 assistite da privilegio ex

art. 2751 bis n.2 c.c., e il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura percentuale del 11,00 % circa,

ritenuto che proposta e piano sia ammissibili tenuto conto che la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte né ha compiuto atti in frode ai creditori né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, dolo o colpa grave,

ritenuto, infatti, che le osservazioni formulate dal creditore non siano condivisibili per le seguenti ragioni;

evidenziate - quanto alla diligenza che il debitore deve osservare - le innovazioni intervenute in punto agli elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore,

rilevato, infatti, che il precedente art. 12 bis, comma 3, L. n. 3/2012 attribuiva al Giudice, in sede di verifica ed omologazione del piano, il potere di verificare se il consumatore aveva determinato colposamente la sua situazione di sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, o se aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; la c.d. meritevolezza era un giudizio ancorato alla valutazione della colpa del consumatore ed ha costituito l'ostacolo principale all'accesso alle procedure di composizione della crisi, essendo quasi sempre la situazione di sovraindebitamento dipesa dalla colpa del consumatore intesa quale mancanza della normale prudenza nell'accedere ai finanziamenti,

osservato che l'art. 69 CCII prevede, invece, espressamente che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, eliminando quindi il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa; per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, infatti, il legislatore ha deciso di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed

ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi,

rilevato, inoltre, che se, da un lato, l'art. 69, comma 1, CCII preclude al debitore l'accesso alla procedura di ristrutturazione se *"ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*, dall'altro, il CCII tiene conto anche del comportamento del soggetto finanziatore, in relazione al quale l'OCC deve chiarire (art. 68, comma 3) se nell'erogare il prestito abbia diligentemente valutato il merito creditizio del finanziato mediante le procedure previste dall'art. 124 bis del TIB e degli artt. 6 e 7 del DM 3 febbraio 2011, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze; anche questa disposizione è completata da una sanzione, in quanto l'art. 69, comma 2, CCII prevede che *"il creditore che...ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*; analoga soppressione del diritto al reclamo è, poi, prevista a carico del finanziatore che abbia *"colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento"*,

ritenuto, dalla lettura delle menzionate disposizioni, che il comportamento del debitore preclude l'accesso al beneficio in caso di *"colpa grave, malafede o frode"*, mentre al creditore è tolto il diritto all'opposizione o al reclamo in caso di determinazione o di aggravamento della situazione debitoria meramente colpevole o di negligente valutazione del merito creditizio,

ritenuto, nel caso di specie, non condivisibile la prospettazione offerta dal creditore la quale osserva che la ricorrente ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, così determinando colposamente lo stato di sovraindebitamento ed altresì compiendo atti in frode alla legge, avendo dolosamente omesso di informare l'istituto bancario, al momento della richiesta di accesso al credito, della presenza di pregressi ulteriori finanziamenti; in proposito, si rileva quanto segue:

- innanzitutto, non vi è la prova che la ricorrente, nel momento in cui ha richiesto l'erogazione dei finanziamenti che hanno determinato il

proprio indebitamento abbia agito con colpa grave, malafede o frode; alla luce della tipologia dei finanziamenti richiesti (di importo non considerevole e, come rilevato dall'OCC, finalizzati a sostenere spese che non appaiono eccessive o voluttuarie rispetto alle capacità economico finanziarie dell'istante) e dello stato patrimoniale della ricorrente al momento delle richieste di accesso al credito (dipendente a tempo indeterminato), ritiene il Tribunale che all'epoca dei fatti la debitrice non abbia agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento. Ella, dunque, non ha violato in modo grave quelle regole cautelari di prudenza che devono guidare l'individuo che si accinge a domandare l'erogazione di un finanziamento. Infatti, delle due l'una: o devono considerarsi, come in effetti si ritiene, che i finanziamenti siano di importo non considerevole, alla luce dello stato patrimoniale e familiare della ricorrente al momento delle richieste di accesso al credito, oppure deve ravvisarsi il concorso di nella determinazione o, comunque, nell'aggravamento della situazione debitoria nel momento in cui ha proceduto alla valutazione del merito creditizio, con conseguente preclusione per la Banca creditrice di proporre opposizione o reclamo ex art. 69, comma 2, CCII;

- inoltre, quanto alle prospettate "mala fede" o "frode" da parte del debitore nella richiesta dei finanziamenti al creditore , ritiene il Tribunale che la condotta asseritamente posta in essere dalla debitrice, consistita nell'aver omesso di dichiarare l'esistenza di pregressi finanziamenti, sia priva di valenza causale circa l'evento costituito dall'erogazione dei due finanziamenti; infatti, in prospettiva generale, deve ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della "mala fede" o della "frode" fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, ma anche dell'efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell'indebitamento (come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell'art. 69 CCI, il quale prevede come

condizione ostativa all'omologa la circostanza che il debitore abbia "determinato" la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce dei redditi percepiti dalla debitrice e dei non ingenti importi oggetto di finanziamento, può affermarsi (in assenza di elementi che depongano in senso inverso forniti da) che l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato i finanziamenti in favore del debitore;

- in ogni caso, deve osservarsi come emerge documentalmente (ci si riferisce in particolare ai docc. 4 e 5 allegati alla relazione depositata dagli OCC in data 10.1.2025) che, per entrambi i finanziamenti concessi da l'istituto bancario fosse a conoscenza della presenza di pregressi finanziamenti;

ritenuto, in conclusione, che l'assunzione delle obbligazioni da parte della ricorrente non può ritenersi connotata da colpa grave, mala fede ovvero frode,

ritenuto che debba essere esclusa la fondatezza anche dell'osservazione relativa alla mancata inclusione, tra le poste attive messe a disposizione dalla ricorrente al fine di ripianare il proprio debito, delle quote già maturate a titolo di TFR,

osservato, infatti, che assume in tal senso rilievo la natura giuridica del TFR (di retribuzione differita), che diviene esigibile da parte del lavoratore con la cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 2120 c.c.; prima di tale evento, il TFR rappresenta un credito futuro, che può in tal senso essere oggetto di cessione anticipata ovvero di anticipazioni parziali ad istanza di parte (entrambe le fattispecie sono sottoposte a specifici limiti previsti dalla legge), ma che resta comunque privo dei caratteri della certezza e della esigibilità (vedi Cass. Sez. L. n. 2827 del 2018, che individua l'esigibilità di tale credito nel momento dello scioglimento del rapporto; analogo principio è espresso in materia fallimentare, vedi Cass. n. 34050 del 2021);

evidenziato, peraltro, che il mancato inserimento di tale credito futuro tra le poste attive del piano *de quo* si giustifica anche alla luce dei criteri di

determinazione di tale credito (che matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale), la cui liquidazione è affidata ad un soggetto diverso dal ricorrente (il datore di lavoro); la maturazione progressiva del TFR, infatti, esplica i suoi effetti, nel senso di rendere il credito certo ed esigibile, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro ed è da tale vicenda, infatti, che in capo al lavoratore sorge il diritto di percepire il trattamento in parola, ritenuta, in conclusione, l'attuale inesigibilità di tale credito, di talchè è escluso che lo stesso possa essere preso in considerazione ai fini dell'ammissibilità e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto dalla debitrice, in quanto la stessa ha poco più di cinquant'anni ed è tutt'ora dipendente pubblico,

rilevato infine – tenuto conto che le osservazioni del creditore investono anche la convenienza del piano – che nel caso di specie risulta rispettato anche il requisito di cui all'art. 70 comma 9 CCII, che impone di valutare se il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria alla luce delle seguenti osservazioni:

risulta dagli atti che la debitrice non ha altri redditi all'infuori del reddito generato dalla sua attività di lavoro (non ha beni immobili intestati né beni mobili di valore considerevole sui quali poter avviare una procedura esecutiva);

- la ricorrente ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti mettendo dunque a disposizione dei creditori, con periodicità mensile, l'unica utilità a propria disposizione
- l'alternativa liquidatoria non avrebbe consentito al creditore opponente di essere soddisfatto in una percentuale maggiore rispetto a quella individuata dal piano, considerato che l'unica utilità a disposizione della debitrice è rappresentata da una somma di denaro accantonata periodicamente dal suo stipendio (alla luce anche del limite di pignorabilità di 1/5 in tal senso previsto dalla legge),
- anche in ipotesi liquidatoria, dovrebbe rinunciare alla percezione della quota di 1/5 dello stipendio della ricorrente in quanto

il relativo credito risulterebbe sorto successivamente all'apertura della procedura e, pertanto, entrerebbe a far parte del patrimonio liquidabile,

ritenuto - quanto alla valutazione di fattibilità (che il Giudice è chiamato a svolgere nel contemperamento dei vari e contrapposti interessi, dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta) – che sulla base dell'attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dal debitore l'accordo in esame può dirsi attuabile; in particolare, diversamente da quanto prospettato da , il piano formulato dalla ricorrente rispetta la causa concreta consistente nella regolamentazione della situazione di sovraindebitamento mediante il soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori. Nel caso di specie la valutazione di fattibilità non incontra ostacoli particolari, atteso che il contenuto del piano è incentrato sulla messa a disposizione di una somma di euro 14.560,00 ottenuta con l'accantonamento periodico di euro 280,00 dallo stipendio percepito dalla ricorrente, pubblico dipendente a tempo indeterminato,

ritenuto che non vale a smentire tale conclusione l'asserita esiguità della somma offerta rispetto al *quantum* dell'esposizione debitoria, non potendosi ritenere che una soddisfazione di circa l'11% del credito renda il piano di ristrutturazione inidoneo al raggiungimento della funzione allo stesso attribuita dalla legge;

ritenuto pertanto che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da possa essere omologato;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da e **dichiara** chiusa la procedura;

dispone che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al Giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che terminata l'esecuzione del piano presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, comma 4, CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella

prevista, l'OCC dovrà riferirlo al Giudice delegato e fornire al Giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;

avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al capoverso successivo;

dispone la pubblicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria, in apposita area web del sito internet del Tribunale di Rimini e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, ai creditori.

Rimini, 1.02.2025

Il giudice delegato
Dott.ssa Maria Carla Corvetta